

1. Circolare del Ministero sull'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale

In data 20 giugno 2005 è stata emanata dal Ministero delle attività produttive la **Circolare n. 3587/C**, in merito all'**applicazione delle sanzioni amministrative tributarie al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio**.

Il decreto 27 gennaio 2005, n. 54 ha ricondotto i principi contenuti nel D. Lgs. n. 472 del 1997 alle specificità del diritto annuale fornendo una disciplina organica della materia.

Considerato il profondo mutamento che si è generato nel sistema sanzionatorio del diritto annuale, il Ministero delle attività produttive ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni per rendere omogenei i comportamenti che le Camere di Commercio dovranno tenere nei confronti delle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare i testi dei provvedimenti normativi citati si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Appendici** > Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio > *Le sanzioni amministrative per il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio - Le modalità di applicazione fissate dal decreto interministeriale n. 54 del 2005.*

2. Circolare del Ministero sulla procedura di cancellazione dal Registro delle imprese

Emanata dal Ministero delle attività produttive la **Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005**, che ha per oggetto la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative (imprese individuali e società di persone), secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, in vigore dal 19 ottobre 2004.

Ricordiamo che il decreto, emanato in attuazione di quanto disposto all'Allegato A, n. 9 della legge n. 340/2000, intende semplificare il procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di posizioni non più attive, la cui consistente presenza negli archivi delle Camere di Commercio:

- comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri,
- provoca elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese,
- distorce i dati sulla realtà economica del Paese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare i testi dei provvedimenti normativi citati si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI**

COMMERCIO – Registri > Registro delle imprese > *Registro delle imprese. Nuove procedure per la cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative.*

3. Nasce l'impresa sociale

Pubblicata sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2005, la **legge 13 giugno 2005, n. 118**, contenente "*Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*".

La legge fornisce finalmente una definizione di "impresa sociale": **sono imprese sociali "le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale"**.

Questa legge apre nuove importanti prospettive al mondo imprenditoriale del no-profit.

L'introduzione dell'impresa sociale è un'innovazione legislativa importante per l'ordinamento civilistico italiano, con cui si supera la rigida distinzione tra gli enti del Libro I del Codice civile, che riguarda associazioni e fondazioni, e quelli del Libro V, dedicato alle società lucrative e cooperative. Con questo provvedimento **si dà quindi la possibilità agli enti del terzo settore e alle società no-profit di svolgere attività di natura imprenditoriale con finalità sociali.**

Si stabilisce per la prima volta un principio che supera il limite imposto dal Codice civile secondo cui l'impresa è tale solo se svolge un'attività speculativa. Il provvedimento riconosce, infatti, che l'impresa può anche essere un modo attraverso cui dei privati organizzano un'attività di produzione e scambio di beni e servizi non per perseguire, esclusivamente o in modo prevalente, uno scopo di lucro, ma anche e soprattutto **per realizzare l'interesse generale della collettività.**

Anche per l'impresa sociale viene previsto l'obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese.

Il decreto prevede caratteristiche e obblighi stringenti per evitare che si possano determinare abusi o inquinamenti di un settore così delicato.

4. STOP all'albo degli impiantisti. Nuova proroga al 1° luglio 2006

In fase di conversione in legge del D.L. n. 86/2005, concernente "*Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio*", la **legge n. 148 del 26 luglio 2005** (pubblicata nella G.U. n. 175 del 29 luglio 2005 e in vigore dal 30 luglio 2005), ha aggiunto l'art. 5 bis (*Disposizioni relative al patrimonio abitativo*), il cui comma 2 stabilisce testualmente che "**Le disposizioni del Capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006**".

Dunque, anche **l'Albo dei responsabili tecnici del settore degli installatori e manutentori di impianti**, istituito dall'art. 109, comma 2, del citato decreto, **viene sospeso fino al 30 giugno 2006.**

Dal 1° agosto 2005 tornano in vigore le modalità adottate prima del 1° luglio 2005.

5. Internet point o Internet cafe. Obbligo della licenza del Questore¹

In base al disposto di cui all'art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, concernente "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (Pubblicato nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2005), successivamente convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155 (Pubblicata nella G.U. n. 177 del 1° agosto 2005) **chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore.**

In base al disposto di cui all'art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, concernente "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (Pubblicato nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2005 e **in vigore dal 28 luglio 2005**), chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel **mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore.**

Tale obbligo **decorre dal 17 agosto 2005 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2007.**

La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

Per coloro che già esercitano le attività di cui sopra, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il 27 settembre 2005.

La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.

Per le ditte già iscritte al Registro delle imprese per tali attività, non viene previsto alcun particolare obbligo di comunicazione.

Naturalmente, per coloro che, **a decorrere dal 17 agosto 2005**, intendono iscriversi al Registro delle imprese denunciando l'inizio di una di queste attività ci sarà l'obbligo di produrre copia della licenza del Questore.

6. Adempimenti presso il Registro delle imprese. Le guide a disposizione degli utenti

Per quanto riguarda gli adempimenti presso il Registro delle imprese, quasi tutte le Camere di Commercio hanno predisposto un apposita guida.

¹ La presente notizia è stata successivamente aggiornata a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 155/2005, in vigore dal 2 agosto 2005.

Anche il nostro sito ne ha proposta una, che ci risulta sia molto consultata e imitata dalle Camere di Commercio.

Per chi fosse interessato, la guida è scaricabile dalla Sezione: **TRASMISSIONE TELEMATICA** > *Adempimenti per l'invio telematico degli atti societari al Registro delle imprese e per le denunce al REA.*

Ci fa piacere, in questa occasione, segnalare **la guida predisposta dalle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna**, in quanto l'abbiamo trovata molto precisa ed esauriente, approfondita e assai documentata, semplice nella consultazione e con una veste grafica molto gradevole. La versione attuale 1.00 è aggiornata al 19 luglio 2005.

Per coloro che fossero interessati, la guida è scaricabile anche dal seguente indirizzo Internet:

http://www.mo.camcom.it/documenti_camcom/documenti/registro_impres/guide/adempimenti_ri.pdf

7. I recenti aggiornamenti del sito

Più volte abbiamo segnalato che il nostro sito è costantemente e quotidianamente aggiornato e frequentemente arricchito con nuove sezioni e nuovi approfondimenti.

Quasi tutti i servizi delle Camere di Commercio sono stati completati. Alcuni sono stati nel tempo molto arricchiti (in particolare: Registro imprese – Registro dei metalli preziosi – Registro informatico dei protesti).

Abbiamo voluto completare il quadro dei servizi offerti dalle Camere di Commercio inserendo la nuova sezione dedicata all'ordinamento, nella quale abbiamo cercato di presentare un quadro sintetico del sistema camerale, delle attribuzioni e dei compiti affidati alle Camere di Commercio.

Particolarmente arricchita è la sezione "**Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri**", dedicata alle problematiche dei cittadini stranieri che vogliono intraprendere un'attività economica nel nostro Paese, con particolare riguardo alle competenze delle Camere di Commercio.

Molto curata e aggiornata è la sezione dedicata alle "**Novità sull'esercizio di attività economiche e nuove figure professionali**".

Accettiamo qualsiasi suggerimento e proposta che possa far arricchire il contenuto del nostro sito.

Ci è gradita l'occasione per augurare
nuovamente a tutti i nostri visitatori

Buone vacanze!!!!